

Roma, 23 Settembre 2011

UGL TA

Spett. **ENAC**  
Viale Castro Pretorio, 118  
00185 Roma

c.a. Dott. Alessio Quaranta  
Direttore Generale ENAC  
Fax 06-44596301

c.a. Dott. Benedetto Marasà  
Vice Direttore Gen. ENAC  
Fax 06-44596311

**Oggetto: Applicazione D.Lgs n.185/2005 e OPV-20**

*Per l'applicazione del Decreto Legislativo in oggetto, siamo a chiedervi chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della normativa riposi così come previsto dal relativo art.5 e dalla OPV-20 paragrafo 4.2 .*

*Nella fattispecie si evidenzia la disposizione di legge che obbliga l'operatore a comunicare preventivamente i giorni di riposo che devono essere liberi da ogni tipo di impiego come previsto all'art.5 D.lgs n.185/2005 [..omissis..] vengono assegnati giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva, comunicati preventivamente dal datore di lavoro, nella misura di almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario [...omissis...].*

*La suddetta norma evidenzia chiaramente che tali giorni di riposo devono essere indicati in anticipo al navigante, garantendone la fruizione una volta comunicati, contestualmente con la pubblicazione dei turni di impiego per il mese successivo, pena la decadenza del requisito stesso della comunicazione preventiva.*

*L'operatore, in conformità a detta norma, dovrà identificare come "inamovibili" un numero minimo di 7 riposi nella pubblicazione dei turni mensili, e provvedere a garantire l'inamovibilità degli stessi indicandoli chiaramente nella programmazione di impiego.*

*Dall'esame della documentazione ufficiale il requisito della Comunicazione Preventiva attribuisce di fatto e di diritto il carattere di inamovibilità stessa al periodo di riposo comunicato, garantendone la regolare fruizione al navigante.*

*E' parere della scrivente Organizzazione Sindacale che la mancata indicazione nella programmazione dei turni mensili , di un numero minimo di 7 riposi così come indicato dal para 4.5 OPV-20 del 16.07.2007, di cui al para 2.3 ENAC-FTL del 19.12.2006 e del relativo art.5 Dlgs n,185/2005, costituisca una violazione alla normativa vigente ancorchè prevista da norme contrattuali collettive nazionali e/o riconducibili a contrattazioni di II° Livello.*

*Pertanto, allo scopo di estendere tale interpretazione all'intero comparto Aereo Nazionale, si richiede il parere di codesti Enti superiori Nazionali ed Europei, in merito alla corretta applicazione di quanto disposto dal Legislatore.*

*Il suddetto principio trova altresì conferma nel "Annex L.302/59, clause 9", del "Council Directive 2000/79/EC" in data 27 November 2000: [...omississ...] mobile staff in Civil Aviation shall be given days free of all duty and standby, which are notified in advance, as follows : a) at least 7 local days in each calendar month..... b)at least 96 local day in each calendar year..[...omississ...]*

*In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.*

*UGL TRASPORTO AEREO*